

ProgettoMondo Mlal
Viale A. Palladio, 16 – 37138 VERONA (ITALIA)
Tel 0039-45-8102105 - fax 0039-45-8103181
e-mail: info@mlal.org
<http://www.mlal.org>

STATUTO
Approvato Assemblea Straordinaria
21 aprile 2007

Denominazione

Art. 1.

Ispirata da valori civili, religiosi, di solidarietà tra le persone e i popoli, e dalla difesa dei diritti umani è costituita, come Organismo di Cooperazione e di Volontariato Nazionale e Internazionale, l'Associazione:

“ProgettoMondo Movimento Laici America Latina (ProgettoMondo Mlal) - organizzazione non lucrativa di utilità sociale”,
in seguito: “Associazione”.

Sede - Durata

Art. 2.

L'Associazione ha sede nel comune di Verona (Italia) e opera sia a livello nazionale che internazionale. Possono pertanto essere istituite altre sedi secondarie, sezioni, gruppi e uffici locali sia in Italia che all'estero, con decisione del Comitato di Gestione.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Principi e finalità

Art. 3.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuove politiche e iniziative di cooperazione internazionale, si riconosce come componente del movimento del terzo settore, della cooperazione, della pace, del volontariato nazionale e internazionale, e si impegna ad approfondire e diffondere l'interscambio delle esperienze mettendo a disposizione una solida motivazione personale dei propri Aderenti e la loro competenza professionale per la realizzazione dei progetti assunti.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

Attività

Art. 4.

L'Associazione si propone di sviluppare e consolidare relazioni di solidarietà con partners italiani e dei diversi continenti atte a favorire un più equo rapporto tra i Popoli, attraverso:

- a. la realizzazione di programmi di cooperazione tra organizzazioni rappresentative di realtà popolari, volti al sostegno di iniziative di sviluppo umano, sociale, economico e culturale;
- b. la realizzazione di azioni di cooperazione e umanitarie, anche in consorzio con istituzioni, imprese nazionali e di altri paesi o nell'ambito di politiche pubbliche locali e internazionali e/o di cooperazione decentrata, di carattere congiunturale o strutturale;
- c. lo scambio di personale motivato inserito in progetti di cooperazione;
- d. iniziative e servizi di partecipazione sociale e culturale, di impegno solidale, atti a promuovere l'incontro e lo scambio tra i popoli, con specifica attenzione anche verso fenomeni migratori;
- e. azioni volte a promuovere una normativa e un'azione della Pubblica Amministrazione e degli Enti locali coerenti con lo spirito di collaborazione tra i popoli salvaguardando e valorizzando l'autonomia delle Associazioni quali espressioni di istanze popolari e democratiche presenti nella società civile;
- f. la promozione e la realizzazione di attività formative sui temi dell'educazione allo sviluppo e dell'intercultura indirizzate anche alla formazione professionale, umana e

- scientifica e all'aggiornamento per i docenti di ogni ordine e grado;
- g. la promozione di iniziative di economia sociale, di finanza sociale, di commercio equo solidale e di turismo responsabile;
 - h. la promozione e la conoscenza, in Italia e all'Estero, delle culture e dei problemi dei paesi in via di sviluppo e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi temi, anche attraverso la promozione e la realizzazione di attività finalizzate alla raccolta di fondi, beni e contributi;
 - i. la promozione e l'articolazione di un'ampia rete di partecipazione di persone, anche attraverso la costituzione di gruppi locali, secondo modalità definite dal regolamento associativo.

Per la realizzazione delle propria attività istituzionale l'Associazione collabora con altri enti, organizzazioni pubbliche e private, e partecipa a reti nazionali ed internazionali.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali e nel solo ambito dei propri fini istituzionali, potrà compiere nei confronti degli Aderenti e di terzi tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie afferenti il suo oggetto, che riterrà opportune purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

ADERENTI

Art. 5.

Sono Aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le società, enti e/o organizzazioni pubbliche o private, che condividendone le finalità intendono partecipare alla realizzazione delle attività previste dallo Statuto attraverso una disponibilità personale, specifica competenza o qualsiasi forma di sostegno.

Gli Aderenti possono essere:

- a. Onorari: coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione hanno dato un notevole contributo al suo sviluppo. Sono Aderenti vitalizi e sono esonerati dal pagamento della quota.
- b. Ordinari: coloro che partecipano alle attività dell'Associazione senza percepire alcun compenso.
- c. Collaboratori: coloro che prestano un'attività remunerata in Italia e/o all'estero per l'Associazione.
- d. Enti: Società, enti e/o organizzazioni pubbliche e private.

Ammissione degli Aderenti

Art. 6.

L'ammissione degli Aderenti di categoria b), c) e d) avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Aderenti è deliberata dal Comitato di Gestione per gli Aderenti di categoria b) e c) e dall'Assemblea per gli Aderenti di categoria d). La nomina degli Aderenti di categoria a) è decisa dall'Assemblea.

Doveri degli Aderenti

Art. 7.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli Aderenti:

- a. al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione;
- b. a versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito dal Comitato di Gestione, salvo quanto stabilito al punto a) dell'art. 5.

Perdita della qualifica di Aderente

Art. 8.

La qualifica di Aderente può venir meno per recesso, per esclusione, per causa di morte o per scioglimento.

Il recesso può essere esercitato liberamente da ciascun Aderente in qualsiasi momento, ed ha effetto, così come nel caso di morte o di scioglimento, dal momento in cui ne viene data comunicazione al Comitato di Gestione.

L'esclusione è deliberata dal Comitato di Gestione nei seguenti casi:

- a. per accertati motivi di incompatibilità;
- b. per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto;
- c. per mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore ad un anno;
- d. per mancata partecipazione alle Assemblee per tre anni consecutivi senza giustificazione.

Gli Aderenti che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto ad alcun rimborso di contributi o quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

ASSEMBLEA

Partecipazione all'Assemblea

Art. 10.

L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Competenze dell'Assemblea

Art. 11.

L'Assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.

Compete all'Assemblea oltre a quanto obbligatoriamente previsto dalla legge o già specificatamente previsto nello Statuto:

in sede ordinaria:

- a. approvare i bilanci consuntivi e preventivi e deliberare la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura del disavanzo;
- b. eleggere o revocare il Presidente dell'Associazione e determinarne l'eventuale compenso;
- c. eleggere o revocare i membri del Comitato di Gestione e determinarne il loro eventuale compenso;
- d. nominare il Revisore dei Conti e fissarne l'eventuale compenso;
- e. approvare eventuali regolamenti;
- f. deliberare nell'ambito di documenti programmatici direttive d'ordine generale per l'attività dell'Associazione;
- g. deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli Aderenti di categoria d);
- h. nominare gli Aderenti di categoria a) su proposta del Comitato di Gestione;
- i. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente, dalla maggioranza del Comitato di Gestione o da almeno un quinto degli Aderenti.

in sede straordinaria:

- j. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- k. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- l. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione.

Convocazione dell'Assemblea

Art. 12.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, tramite lettera semplice, da inviarsi a tutti gli Aderenti agli indirizzi indicati nel libro Aderenti.

Per gli Aderenti che ne hanno abbiano comunicati gli indirizzi, il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso l'adunanza prevista in prima convocazione non risulti validamente costituita.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o necessario. Il Presidente deve comunque procedere ad una sua convocazione, senza ritardo, in presenza di una richiesta scritta firmata da almeno un decimo degli Aderenti o dalla maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione. Qualora il Presidente non vi provveda entro 60 giorni dalla richiesta validamente presentata, vi dovrà provvedere il Revisore dei Conti.

L'Assemblea viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il programma e il bilancio preventivo relativi all'anno in corso, nonché eventuali documenti di programmazione pluriennale.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Art. 13.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o in caso di assenza anche di quest'ultimo, da una persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina, inoltre, un Segretario, salvo i casi in cui per legge o per scelta del Comitato di Gestione, il verbale debba essere redatto da un notaio, e due scrutatori qualora il Presidente ne ravveda l'opportunità.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto degli Aderenti a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni Aderente, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto.

L'Aderente può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da altro Aderente; la relativa documentazione è conservata agli atti dell'Associazione.

Ogni Aderente non può cumulare più di due deleghe per ogni Assemblea. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Di ogni Assemblea si deve redigere un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Assemblea Ordinaria:

L'Assemblea, in sede ordinaria, è costituita, in prima convocazione, con la presenza,

diretta o per delega, di almeno la metà più uno degli Aderenti. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti presenti.

Le deliberazioni in sede ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti presenti in Assemblea, con esclusione delle delibere di revoca del Presidente, dei membri del Comitato di Gestione e del Revisore dei Conti, che devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti in assemblea.

Assemblea Straordinaria:

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli Aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti presenti e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, anche in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

COMITATO DI GESTIONE

Composizione del Comitato di Gestione

Art. 14.

Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente dell'Associazione, da un numero di tre eletti tra gli Aderenti Ordinari e due eletti tra gli Aderenti Collaboratori che hanno prestato attività di lavoro dipendente o di collaborazione per l'Associazione per un periodo continuativo di almeno 6 mesi nei 12 mesi precedenti l'Assemblea di nomina.

Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i membri del Comitato di Gestione possono essere riconfermati.

Se uno o più componenti del Comitato di Gestione, ma comunque in numero non superiore alla metà, lasciano vacante la carica per dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento, il Comitato di Gestione procede per cooptazione, tra gli aventi diritto, all'integrazione dello stesso nel rispetto dei criteri di cui al comma primo. Le cooptazioni devono essere approvate in occasione della prima Assemblea. I membri cooptati restano in carica fino alla scadenza naturale del Comitato di Gestione.

I membri del Comitato di Gestione decadono qualora non partecipino, nell'arco di un anno, a più della metà delle riunioni. Qualora la maggioranza dei membri del Comitato di Gestione nominati dall'Assemblea rassegni le dimissioni o, comunque, venga a mancare, i membri rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea degli Aderenti per la nomina del nuovo Comitato di Gestione.

Compiti del Comitato di Gestione

Art. 15.

Competono al Comitato di Gestione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione e l'attuazione delle sue finalità, da realizzarsi secondo i programmi e le eventuali direttive dell'Assemblea.

In particolare competono al Comitato di Gestione:

- a. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli Aderenti di categoria b) e c);
- b. definire la quota annuale di adesione all'Associazione;
- c. approvare il bilancio preventivo e consuntivo da presentare agli Aderenti;

d. nominare il Direttore dell'Associazione su proposta del Presidente;

e. nominare al proprio interno il Vice Presidente;

Il Comitato di Gestione può delegare per incarichi operativi o straordinari parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri membri anche disgiuntamente, fissandone il compenso.

Il Comitato di Gestione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

I delegati riferiscono al Comitato di Gestione almeno ogni tre mesi sull'opera da loro svolta e sulla prevedibile evoluzione delle operazioni loro delegate.

Riunioni del Comitato di Gestione

Art. 16.

Il Comitato di Gestione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o utile, o quando lo richiedano almeno tre membri o il Revisore dei Conti.

La convocazione deve avvenire con un telegramma, un fax, posta elettronica o con qualsiasi mezzo atto a garantire l'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Comitato di Gestione è convocato dal Vice Presidente, o dal membro del Comitato più anziano in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo.

Alle sedute del Comitato di Gestione, deve essere invitato sempre anche il Revisore dei Conti, con le stesse modalità previste per i membri del Comitato.

Ad ogni riunione, il Comitato di Gestione nomina un Segretario, che può essere scelto anche fuori del numero dei propri componenti.

Le deliberazioni del Comitato di gestione sono riportate nel libro dei verbali del Comitato di Gestione e sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano. Le deliberazioni sono assunte con voto palese e vengono validamente prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni nelle quali siano interessati i membri del Comitato, debbono essere prese con le modalità stabilite dall'art. 2391 del Codice Civile.

Il Comitato di Gestione può nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti nelle persone di altri membri del comitato, del direttore o terzi in genere.

Alle riunioni del Comitato di Gestione possono essere invitati i Responsabili della struttura operativa e terzi in genere.

PRESIDENTE

Compiti del Presidente

Art. 17.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente è scelto tra gli Aderenti.

Il Presidente sovrintende al funzionamento e all'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato di Gestione.

Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza od impedimento essa spetta al Vice Presidente, e nei limiti delle rispettive

deleghe e mandati, anche ai membri delegati, al Direttore e procuratori per singoli atti, che potranno essere nominati dal Comitato di Gestione.

DIRETTORE

Compiti del Direttore

Art. 18.

Il Direttore dirige la struttura operativa dell'Associazione ed opera nell'ambito delle deleghe conferitegli dallo Statuto e dal Comitato di Gestione.

Il Direttore ha un incarico della durata massima di quattro anni, rinnovabile. Compete al Direttore:

- a) dirigere la struttura operativa sia in Italia che all'estero in autonomia, ma secondo le direttive di massima impartite dal Comitato di Gestione;
- b) attuare le delibere dell'Assemblea e del Comitato di Gestione e, in particolare, curare l'attuazione del piano annuale, opportunamente destinando a questo scopo risorse umane, finanziarie ed organizzative assegnategli;
- c) supportare il Presidente nella rappresentanza esterna dell'Associazione;
- d) provvedere alla gestione del personale, nell'ambito delle deleghe attribuitegli dal Comitato di Gestione;
- e) partecipare con funzione consultiva alle riunioni del Comitato di Gestione.

REVISORE DEI CONTI

Compiti del Revisore dei Conti

Art. 19.

Al Revisore dei Conti spettano le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma del Codice Civile, e quindi il controllo dell'amministrazione, la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea degli Aderenti, che ne affida il compito ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo, al Revisore dei Conti spetta anche il controllo contabile di cui agli articoli 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile.

Delle ispezioni eseguite dal Revisore dei Conti deve redigersi verbale trascritto su apposito libro. Analogo verbale deve essere redatto da chi effettua il controllo contabile, se diverso dal Revisore dei Conti.

All'Assemblea degli Aderenti che approva i bilanci consuntivo e previsionale, deve essere presentata una relazione da parte degli organi preposti sull'attività di controllo espletata nel periodo, evidenziando eventuali anomalie e/o discordanze.

Il Revisore dei Conti ha diritto di partecipare senza diritto di voto, ma con funzione consultiva, alle riunioni del Comitato di Gestione ed alle Assemblee degli Aderenti.

Elezione del Revisore dei Conti

Art. 20.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.

L'Assemblea che procede alla nomina designa un membro effettivo e due supplenti e fissa il loro eventuale compenso.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra i non Aderenti, avuto riguardo alla loro competenza.

I supplenti entrano in carica, in ordine di età, in caso di morte, dimissioni o revoca del membro effettivo e durano in carica fino alla prima Assemblea, che deve nominare il sostituto. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza naturale di tale organo.

Libri dell'associazione

Art. 21.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Gestione e del Revisore dei Conti nonché il libro degli Aderenti dell'Associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

Patrimonio e entrate dell'Associazione

Art. 22.

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dai beni mobili ed immobili;
- b. dalle quote annuali degli Aderenti;
- c. da versamenti volontari degli Aderenti;
- d. da contributi delle Pubbliche Amministrazioni, o di Enti pubblici e privati;
- e. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o degli Aderenti;
- f. da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- g. da ogni altro provento conseguito in relazione alle attività cui all'art. 4 del presente Statuto.

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono esser impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle connesse.

Esercizi sociali e bilancio

Art. 23.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il relativo bilancio consuntivo dell'esercizio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere composto da conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relazione sulla gestione e predisposto, per quanto compatibili, secondo le norme previste per le società per azioni, integrate con le raccomandazioni del consiglio nazionale dei dottori commercialisti – commissione aziende non profit.

Il bilancio consuntivo deve essere certificato da società di revisione iscritta nell'apposito registro.

NORME FINALI

Scioglimento e liquidazione

Art. 24.

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.

Il netto residuo risultante dopo l'estinzione delle passività, sarà in ogni caso devoluto ad altre Associazioni ONLUS con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Regolamento interno

Art. 25.

Particolari norme di funzionamento tecnico ed amministrativo e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con uno o più regolamenti interni, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea.

In particolare, nei regolamenti interni potranno essere stabilite anche le norme di gestione e di comportamento degli Aderenti nei confronti dell'Associazione, l'ordinamento e le mansioni degli eventuali comitati tecnici o scientifici, nonché l'autofinanziamento dell'Associazione con raccolte di risorse fra i soci.

Controversie

Art. 26

Qualsiasi divergenza in dipendenza dei rapporti associativi o dell'applicazione ed esecuzione del presente Statuto che potesse insorgere fra Associazione e Aderenti, fra Aderenti e Comitato di Gestione o Presidente, o fra questi due ultimi organi, dovrà, escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, essere obbligatoriamente rimessa alla decisione di un Collegio arbitrale di tre persone composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo designato dai primo due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione, su istanza del più diligente.

Qualora le parti siano più d'una, ciascuna nominerà il proprio arbitro e le medesime o il Presidente del Tribunale dovranno nominare tanti arbitri quanti siano necessari per rispettare il principio di disparità.

Il Presidente del Tribunale nominerà anche l'arbitro per la parte che non potesse o si rifiutasse di nominarlo. Il Collegio Arbitrale è domiciliato presso la sede dell'Associazione e giudicherà quale amichevole compositore anche in via di equità, con dispensa da ogni formalità di procedura, secondo il rito dell'arbitrato irrituale, intendendosi gli arbitri come mandatari delle parti.

Rinvio

Art. 27.

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.